



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.

Nel proc. **N. 213 2024 PU**

IL GD

-visto il ricorso ex art. 66 e 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di di Gennaro Lorenzo, nato a Trani (Bt) il 30/11/1980 (C.F.: DGNLNZ80S30L328H) e Garofalo Angela, nata a Trani (Bt) il 31/05/1983 (C.F.: GRFNGL83E71L328F); rappresentati e difesi dall'avv. FILOMENA BALDINO

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;

- rilevato che non sono state proposte osservazioni;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione dell'OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

- vista l'istanza di revoca dei prelievi dallo stipendio derivanti da e pignoramento;



- osservato al riguardo che con sentenza n. 55/22, la Corte Costituzionale, interpretando l'art. 8, comma 1 bis, l. n. 3 del 2012, corrispondente all'attuale art. 67 comma 3 c.c.i.i., ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio segue le medesime sorti del finanziamento assistito dalla garanzia della cessione del quinto e deve pur sempre ritenersi la sussistenza di un credito concorsuale non definitivamente trasferito al creditore procedente in virtù di un provvedimento giudiziale del giudice dell'esecuzione;

- rilevato pertanto che va disposta la richiesta revoca, atteso che in generale non vi è un ostacolo alla possibile falcidia e ristrutturazione dei debiti in esame nell'efficacia traslativa della cessione del credito; tale effetto riguarda, infatti, la modalità solutoria o l'attuazione della garanzia, sicché ben può l'obbligazione principale veder ridotta - tramite la falcidia - la sua entità, senza che ciò confligga con l'effetto traslativo del credito: risulta semplicemente limitato, in maniera speculare, il quantum dovuto dal debitor debitoris al cessionario; allo stesso modo non si può escludere che il piano di ristrutturazione possa anche cambiare la modalità di soddisfacimento costituita dalla cessione del credito: si tratta di un profilo di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione delle caratteristiche del debito da ristrutturare;

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone la revoca delle cessioni del quinto derivanti da pignoramento;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 27/01/2025

Il GD
dott. Rana Giuseppe

